



Comune di Marcianise

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 19/05/2021



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto



Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 49 - Passi carrabili

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 51 - Soggetto passivo

Articolo 52 - Agevolazioni

Articolo 53 - Esenzioni

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 57 - Rimborsi

Articolo 58 - Sanzioni

Articolo 59 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone



Articolo 64 - Classificazione delle strade

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 66 - Occupazioni abusive

Articolo 67 - Soggetto passivo

Articolo 68 - Agevolazioni

Articolo 69 - Esenzioni

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 72 - Rimborsi

Articolo 73 - Sanzioni

Articolo 74 - Attività di recupero



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente articolo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario sotto la vigilanza dell'Ufficio Tributi.



Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che alla data di adozione del presente regolamento sia già in vigore o sia da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 821 del Legge 160/2019. In caso di piano non adottato si rimanda a quanto disciplinato dal D.Lgs 285/93 – Codice della Strada.
3. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a sollevare o ottenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse essere avanzata nei confronti del comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
4. Anche in caso di affidamento a terzi del servizio di gestione di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, resta in capo all'Ente l'obbligo di istruire, valutare ed autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari.



Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di cura e simili.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi e loro adiacenze dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche abusivamente, in difformità a leggi o regolamenti e in assenza di preventiva autorizzazione.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.



3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, intendendosi come tale quello accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.



Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.



Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, suddividendo il territorio Comunale in due Categorie (ALLEGATO A):
 - Normale, tariffa ordinaria;
 - Speciale, tariffa maggiorata del 150%;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario (fino a 5,5 Mq, da 5,5 Mq a 8,5 Mq e superiore a 8,5 Mq) e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.



3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità di natura permanente, in assenza di variazioni incidenti sull'ammontare del canone dovuto, si considerano valide ed efficaci ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo riferito al canone.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma 2-bis del DL 193/2016.
2. Con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro all'atto del rilascio del titolo autorizzativo. A tal fine, il settore di competenza dell'Ente, prima di emettere il provvedimento, richiede al soggetto responsabile dell'attuazione del canone di cui all'art. 3 di determinare



l'importo dovuto per l'esposizione pubblicitaria temporanea da autorizzare. L'importo del canone comunicato al settore di competenza Comunale dal soggetto responsabile dovrà essere inserito nel corpo del provvedimento, unitamente al termine e alle modalità per effettuarne il pagamento. Il provvedimento autorizzativo, una volta formalmente emesso, dovrà essere portato a conoscenza del soggetto responsabile della gestione del canone di cui all'art. 3, per consentire le attività di controllo e di eventuale accertamento di relativa competenza.

3. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37 può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; precisando che la rata unica ha scadenza 31 Marzo. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro.
5. Fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio, i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti dal Comune per comprovate esigenze gestionali o in relazione ad eventi di natura straordinaria ed eccezionale, quali calamità naturali, epidemie, pandemie etc. in sede di prima applicazione il termine di versamento si intende differibile a scadenza compatibile con l'entrata a regime del sistema dei pagamenti realizzato e gestito su piattaforma PagoPA, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Articolo 17– Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, di cui al comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2006 in quanto compatibile.
2. Il Settore Tributi su relazione dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto concessorio provvede entro il termine dei 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella medesima misura di cui al successivo art. 18 comma 1.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme del canone non versato in toto o in parte, si applica la sanzione del **30%** del canone oltre agli interessi legali maggiorati di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione



amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard maggiorata, consentito solo in occasioni di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.



2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione o il lancio, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, preventivamente autorizzata dai competenti uffici comunali, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera di Euro 10,00.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone in base alla tariffa standard giornaliera di Euro 10,00.

Articolo 21– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Per le esposizioni pubblicitarie con superfici superiori a 1000 Mq è prevista ai sensi dell'art. 1 comma 832 L. 160/2019 una riduzione del 90%;



Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- k) 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;



- l) 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- m) 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni e superfici

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie degli impianti adibita alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 9 Mq per ogni 1000 abitanti;

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Marcianise costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Fatto salvo l'esercizio delle facoltà, ai sensi dell'art. 1 comma 836 L. 160/2019 "è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D. Lgs 15 Novembre 1993 n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.



Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. Eventuali convenzioni in essere alla data del 31/12/2019 dovranno essere acquisite dal soggetto gestore (ufficio entrate o concessionario).

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.



9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019' applicando le riduzioni e maggiorazioni di cui all'art. 29.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione e Maggiorazioni del diritto

Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;



- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, previa presentazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2. nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali, deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta;
 - 3. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
 - 4. Si precisa che, tutte le riduzioni, si applicano su istanza da parte del richiedente laddove si riscontrato i requisiti di cui al comma 1.

Maggiorazioni

- 1. La tariffa è maggiorata del:
 - a) 50 % per affissioni inferiore a 50 fogli base f.to 70x100;
 - b) 50 % per manifesti superiore agli 8 fogli f.to 70x100;
 - c) 100 % per manifesti superiore ai 12 fogli f.to 70x100;
 - d) 100 % per manifesti su spazi prefissati;
 - e) 10% per affissione con carattere d'urgenza o ricadenti in giorni festivi con un minimo di euro 25,82;
 - g) 150% per affissione di manifesti su categoria speciale;

Articolo 30- Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Marcianise e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;



- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma 2-bis del DL nr. 193/2016.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In caso di piano non adottato o di obbligo di approvazione non sussistente si rimanda a quanto disciplinato dal D.Lgs 285/93 – Codice della Strada.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.



Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente articolo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario sotto la vigilanza dell'Ufficio Tributi.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. Le occupazioni abusive, in ogni modo effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle occupazioni regolarmente concesse.
4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, si applicano le sanzioni amministrative. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.



6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale redatto da competente pubblico ufficiale.
8. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione e occupazione d'urgenza

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è avviato dall'interessato con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio comunale;
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione.
3. Essa deve essere redatta in carta legale e contenere a pena d'inammissibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata, la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - e) se necessario, vi sarà il deposito di una cauzione, ove previsto;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.
5. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale di competenza, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel



caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area. Le occupazioni che non superano i 5 giorni, l'autorizzazione sarà rilasciata per tutte le attività dal solo competente – Polizia Municipale.

6. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede:
 - a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda;
 - ad un controllo della documentazione allegata.
2. Qualora la domanda sia incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione che consente di identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione entro i 5 giorni della richiesta. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. La richiesta d'integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, trasmette tramite PEC un'apposita comunicazione agli Uffici competenti del Comune, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta tramite PEC, in mancanza vige il principio del silenzio assenso.
6. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente responsabile del rilascio o del diniego della concessione.
7. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, e non oltre 10 giorni.



Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

8. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono i seguenti:
- SUAP,
 - Ufficio tributi

I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:

Fase ricezione istanza: SUAP

Fase istruttoria: SUAP;

Fase calcolo Canone dovuto: Ufficio Tributi,

Fase emissione documento per la riscossione: Ufficio Tributi,

Fase rilascio titolo e documento per la riscossione: SUAP

9. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono i seguenti:
- SUE,
 - Ufficio Tributi.

I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:

Fase ricezione istanza: SUE,

Fase istruttoria: SUE,

Fase calcolo Canone dovuto: Ufficio Tributi,

Fase emissione documento per la riscossione: Ufficio Tributi,

Fase rilascio titolo e documento per la riscossione: SUE.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né la sub concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.
2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;



- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;
- c) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- d) versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità/Rilascio della concessione o autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente responsabile del settore di competenza, entro 5 giorni dal completamento dell'istruttoria, rilascia o nega la concessione, comunicandolo al richiedente con provvedimento motivato. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dal Settore Competente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la richiesta;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 39.
3. La concessione è rilasciata dall'ufficio del settore competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
 - c) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - d) dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - e) l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio di competenza, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli



adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 del presente Regolamento.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:
 - qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza le opere previste, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia;
 - per violazione delle norme di cui all'articolo 39, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello stabilito nell'atto di concessione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.



2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, della concessione, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, deve solo comunicare prima della scadenza che non è variato niente in termini di occupazione e regolarizzare il nuovo pagamento.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente. La rinuncia comporta la restituzione del canone e deposito cauzionale, eventualmente versato, qualora l'occupazione non sia ancora iniziata. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Non si fa luogo alla restituzione dei canoni già corrisposti se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia.
6. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del pagamento del canone dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.



3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre categorie, secondo l'elenco "A" allegato, che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria, la tariffe per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 40 per cento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni temporanee e permanenti è determinata come segue:

A) Occupazioni permanenti

La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria d'importanza deve essere moltiplicata per:

- il coefficiente di valutazione economica;
- i metri quadrati o lineari dell'occupazione.

B) Occupazione temporanee

La tariffa base giornaliera prevista per le categorie di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e per i mq e per i giorni di occupazione.

Ai fini della determinazione della tariffa oraria si assume un arco temporale massimo da 0 a 9 ore, così come stabilito dall'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019.

In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la durata oraria di occupazione di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione per metro quadrato e per giorno.



Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.



Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizi.

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
7. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.



8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è da considerarsi al 100%.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
11. Sono esentati dalla tassa tutti i passi carrabili, giusta facoltà contemplata dall'art. 3 comma 63, lett. A della Legge 549 del 28/12/1995.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;



- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 52- Agevolazioni

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per:
 - a) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto;
 - b) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
2. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80%;
3. Per le occupazioni di aree pubbliche sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 33%;



4. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta del 30%;
5. Per le occupazioni di suolo pubblico con superfici superiori a 1000 Mq è prevista ai sensi dell'art. 1 comma 832 L. 160/2019 una riduzione del 90%;
6. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee oltre i 30 giorni dalle seguenti categorie:
 - a) Edilizia;
 - b) Pubblici esercizi ed attività commerciali;
 - d) Manifestazioni politiche, culturali e religiose (oltre 50 % previsto per tale categoria);
 - e) Ambulanti e produttori agricoli;

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dai canoni di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche d'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinata dal Comune;
 - c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
 - d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;



- j) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e condutture d'acqua potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, o pensiline aggettanti di carattere stabile, purché regolarmente autorizzate (con esclusione delle pensiline delle società di trasporto e/o che hanno funzione pubblicitaria);
- p) le occupazioni per parcheggi destinati a portatori di handicap;
- q) Le occupazioni **occasionali** di pronto intervento: con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiori ad un'ora.
- r) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma 2-bis del D.L. 193/2016.
2. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 300,00 può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; precisando che la rata unica ha scadenza 31 Marzo. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro.
4. Fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio, i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti dal Comune per comprovate esigenze gestionali o in relazione ad eventi di natura straordinaria ed eccezionale, quali calamità naturali, epidemie, pandemie etc. in sede di prima applicazione il termine di versamento si intende differibile a scadenza compatibile con l'entrata a regime del sistema dei pagamenti realizzato e gestito su piattaforma PagoPA, senza necessità di ulteriori provvedimenti.



Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma 2-bis del D.L. 193/2016.
2. Con riferimento all'occupazione del suolo pubblico relativo a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro all'atto del rilascio del titolo autorizzativo. A tal fine, il settore di competenza dell'Ente, prima di emettere il provvedimento, richiede al soggetto responsabile dell'attuazione del canone di cui all'art. 3 di determinare l'importo dovuto per l'occupazione temporanea da autorizzare. L'importo del canone comunicato al settore di competenza Comunale dal soggetto responsabile dovrà essere inserito nel corpo del provvedimento, unitamente al termine e alle modalità per effettuarne il pagamento. Il provvedimento autorizzativo, una volta formalmente emesso, dovrà essere portato a conoscenza del soggetto responsabile della gestione del canone di cui all'art. 3, per consentire le attività di controllo e di eventuale accertamento di relativa competenza.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro.
4. Fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio, i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti dal Comune per comprovate esigenze gestionali o in relazione ad eventi di natura straordinaria ed eccezionale, quali calamità naturali, epidemie, pandemie etc. in sede di prima applicazione il termine di versamento si intende differibile a scadenza compatibile con l'entrata a regime del sistema dei pagamenti realizzato e gestito su piattaforma PagoPA, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, di cui al comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2006 in quanto compatibile.



2. Il Settore Tributi su relazione dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto concessorio provvede entro il termine dei 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella medesima misura di cui al successivo art. 18 comma 1.

Articolo 58- Accertamento

1. Sulle somme del canone non versato in toto o in parte, si applica la sanzione del 30% del canone oltre agli interessi legali maggiorati di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per l'occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per le occupazioni di suolo pubblico abusive ovvero per le occupazioni difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'Ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.



CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente articolo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario sotto la vigilanza dell'Ufficio Tributi.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi. In assenza si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992.

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;



- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 843 della Legge nr. 160/2019.
 6. Per le tipologie cosiddette "Spuntisti", è applicata la tariffa standard maggiorata del 50%, previa iscrizione dell'operatore presso l'albo spuntisti del Comune, al fine di permettere le verifiche amministrative del soggetto richiedente. Tale regolamentazione, verrà disciplinata separatamente all'entrata in vigore del presente regolamento, a cura del Dirigente del settore Comunale di competenza.
 7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si considera valida la classificazione di cui all'allegato A.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.



2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.



2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Agevolazioni

1. Le riduzioni di cui all'art. 1 comma 843 Legge 160/2019 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone quanto già previsto dall'articolo 53 del presente regolamento.

Articolo 70- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma 2-bis del DL nr. 193/2016.
2. Con riferimento all'occupazione del suolo pubblico relativo a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro all'atto del rilascio del titolo autorizzativo. A tal fine, il settore di competenza dell'Ente, prima di emettere il provvedimento, richiede al soggetto responsabile dell'attuazione del canone di cui all'art. 3 di determinare l'importo dovuto per l'occupazione temporanea da autorizzare. L'importo del canone comunicato al settore di competenza Comunale dal soggetto responsabile dovrà essere inserito nel corpo del provvedimento, unitamente al termine e alle modalità per effettuarne il pagamento. Il provvedimento autorizzativo, una volta formalmente emesso, dovrà essere portato a conoscenza del soggetto responsabile della gestione del canone di cui all'art. 3, per consentire le attività di controllo e di eventuale accertamento di relativa competenza.
3. Per il canone annuale, il canone può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; precisando che la rata unica ha scadenza 31 Marzo. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro. Fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio, i termini ordinari di versamento del canone, possono essere differiti dal Comune per comprovate esigenze gestionali o in relazione ad eventi di natura straordinaria ed eccezionale, quali calamità naturali, epidemie, pandemie etc. in sede di prima applicazione il termine di versamento si intende differibile a scadenza compatibile con l'entrata a regime del sistema dei pagamenti realizzato e gestito su piattaforma PagoPA, senza necessità di ulteriori provvedimenti.



Articolo 71- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72- Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, di cui al comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2006 in quanto compatibile.
2. Il Settore Affari Generali e Finanziari Economiche su relazione dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto concessorio provvede entro il termine dei 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella medesima misura di cui al successivo art. 18 comma 1.

Articolo 73- Accertamento

1. Sulle somme del canone non versato in toto o in parte, si applica la sanzione del 30% del canone oltre agli interessi legali maggiorati di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per l'occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per le occupazioni di suolo pubblico abusive ovvero per le occupazioni difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'Ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle



sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 74- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.



CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I^A CATEGORIA:

VIA ALIGHIERI
VIA ARIOSTO
PIAZZA ATELLA
VIA BARI
VIA BOCCACCIO
PIAZZA BUCCINI
VIA DE FELICE
VIA DE MAIO
VIA CANONICO DE PAULIS
VIA DUOMO
VIA GIOVANNI FALCONE
VIA FERMI
VIA GIUSTI
VIA GRILLO
VIA LENER
VIA LUCARELLI
VIA MAFFEI
VIA MARCHESIELLO
VIA MARCONI
VIA MUNDO

VIA G. MUSONE
VIA R. MUSONE
VIA NOVELLI
VIA PALERMO
VIA PARINI
VIA PETRUOLO
PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA GIA'
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
VIA QUERCIA
VIA ROMA
VIA SALZANO
VIA S.G. BOSCO
VIA SAN GIULIANO
VIA SAN SIMEONE
VIA SANT'ANDREA
VIA SANTA LUCIA
VIA S. MARIA DELLE GRAZIE
VIA SANTORO
VIA TARANTO
VIA TARTAGLIONE
VIA TASSO
PIAZZA UMBERTO I°

II^A CATEGORIA:

VIA ALFIERI
VIA ARCHIMEDE
VIA ARNO
VIA AVELLINO
VIA F.LLI BANDIERA
VIA BATTISTI
VIA BENEVENTO
VIA BIXIO

VIA BUONARROTI
VIA BUSACCA
VIA CADORNA
VIA CALABRIA
P.ZZA CALCARA
VIA CAMPANIA
VIA CAPPONI
VIA CARBONE



VIA CASERTA
VIA CATALANI
VIA CAVOUR
VIA CILEA
VIA CLANIO
VIA COLOMBO
VIA D'ANNUNZIO
VIA MANDREDO DE PAULIS
VIA DIAZ
VIA DI GIACOMO
VIA FINIZIO
VIA G. FOGLIA
P.ZZA FOGLIA
VIA M. GAGLIONE
VIA N. GAGLIONE
VIA GALILEI
VIA GARIBALDI
VIA GARIGLIANO
VIA GEMMA
VIA GIOBERTI
VIA GIOIA
VIA GIORDANO
VIA ISONZO
VIA LEOPARDI
VIA LIGURIA
VIA LUCANIA
VIA M. DELLA LIBERA
VIA MAGELLANO
VIA MARTE
CORSO MATTEOTTI
VIA MEROLA
VIA MICCA
VIA NERUDA
VIA OBERDAN
VIA PACINOTTI
VIA PELLICO
VIA PETRARCA

VIA PITAGORA
VIA PO
VIA POLO
VIA ROMANIELLO
VIA SACCHINI
VIA SALERNO
VIA S. CIRO
VIA S. DONATO
VIA S. FRANCESCO
VIA S. LORENZO
VIA S. MICHELE
VIA S. PASQUALE
VIA SS. PIETRO E PAOLO
VIA S. AGOSTINO
VIA SANT'ANNA
VIA SANTA CATERINA
VIA S. MARIA DEGLI ANGELI
VIA SANTA RITA
VIA SANZIO
VIA SAURO
VIA SCARLATTI
VIA SERRAO
VIA TEVERE
VIA TOSELLI
VIA VENETO
VIA VERDI
VIA VESPUCCI
VIA VIVALDI
VIA VOLTA
VIA VOLTURNO

III^CATEGORIA.



VIA ACERBO
VIA ADIGE
VIA AGRIGENTO
VIA AIROLA
VIA ALESSANDRIA
VIA ALGHERO
VIA ALLENDE
VIA AREZZO
VIA ASSISI
VIA BACHELET
VIA BELLINI
VIA BELLUNO
VIA BENVENUTI
VIA BERGAMO
VIA BOITO
VIA BOLOGNA
VIA BOLZANO
VIA BOTTAZZO
VIA BOVIO
VIA BRESCIA
P.ZZA BRESCIA
VIA CAGLIARI
VIA CALTANISSETTA
VIA CAMPANELLA
VIA CARACCILOLO
VIA CARDUCCI
VIA CASELLA
VIA CATANIA
VIA CATENA
VIA F.LLI CERVI
VIA CESENA
VIA CHIESA

VIA CIMAROSA
VIA CIRILLO
VIA COL DI LANA
VIA COLLETTA
VIA COMO
VIA CONFORTI
VIA CORELLI
VIA CORRIDONI
VIA CREMONA
VIA CROCE
VIA CUNEO
VIA D'ACQUISTO
VIA DA VINCI
VIA DE CURTIS
VIALE DELLA PACE
VIA DE PINEDO
VIA DE SANCTIS
VIA DI CAPUA
VIA DONIZZETTI
VIA DURANTE
VIA E.A. MARIO
VIA ENNA
VIALE EUROPA
VIA EVANGELISTA
VIA FANO
VIA GIOSUE CARDUCCI GIA' P.CO
FELICE
VIA ALFREDO MALGERI GIA' P.CO
PRIMAVERA
VIA FERRARA
VIA FILIPPI
VIA FILZI



VIA FIORE
VIA FIRENZE
VIA FOGGIA
VIA FONSECA
VIA FORLI
VIA FOSCOLO
VIA FRESCOBALDI
VIA FUCCIA
VIA GALDIERI
VIA GANDHY
VIA GORIZIA
VIA GROSSETO
VIA GUBBIO
VIALE KENNEDY
VIA M.L. KING
VIA LECCE
VIA LECCO
VIA LEGNANO
VIA LEONCAVALLO
VIA LIVORNO
VIA LUCCA
VIA MADDALENA
VIA MAGENTA
VIA MALAPARTE
VIA MANCINELLI
VIA MANTOVA
VIALE MANZONI
VIA MARCELLO
VIA MARCHETTI
VIA MARSALA
VIA MARTUCCI
VIA MASCAGNI
VIA MASSA CARRARA

VIA MATERA
VIA MATTARELLA
VIA MENOTTI
VIA MERCADANTE
VIA MESSINA
VIA MESTRE
VIA MILANO
VIA MODENA
VIA MONFALCONE
VIA MONTALE
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CARSO
VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE CIRCEO
VIA MONTE FALCO
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE MATESE
VIA MONTE NERO
VIA MONTE NEVOSO
VIA MONTE OLIVETO
VIA MONTE ROSA
VIA MONTE SOMMMA
VIA MONTEVERDI
VIA MONTE VERGINE
VIA MORICONI
VIA MONZA
VIA MORO
VIA NAPOLI
VIA NARDUCCI
VIA NORCIA
VIA NOVARA
VIA NUORO
VIA OREFICE



VIA ORVIETO
VIA PADOVA
VIA PAGANINI
VIA PAGANO
VIA PAISIELLO
VIA PALESTRINA
VIA PAOLUCCI
VIA PARMA
VIA PASCOLI
VIA PAVIA
VIA PEPE
VIA PERGOLESI
VIA PEROSI
VIA PERUGIA
VIA PESARO
VIA PESCHIERA
VIA PIAVE
VIA PICCINNI
VIA PIRANDELLO
VIA PISA
VIA PISACANE
VIA PISANI
VIA PISTOIA
VIA PIZZETTI
VIA POERIO
VIA POLLINI
VIA PONCHIELLI
VIAPUCCINI
VIA IV NOVEMBRE
VIA RAGUSA
VIA RAVELLO
VIA RAVENNA
VIA RESPIGHI

VIA RIMINI
VIA RIZZO
VIALE G. ROSSA
VIA ROSSETTI
VIA ROSSINI
VIA ROVIGO
VIA RUSSO
VIA MONTE SABOTINO
VIA SAN MARTINO
VIALE SANTELLA
VIA SASSARI
VIA SIENA
VIA SIRACUSA
VIA SOLFERINO
VIA SONDRIO
VIA SPERI
VIA SPOLETO
VIA STRADELLA
VIA TAGLIAMENTO
VIA TAORMINA
VIA TICINO
VIA TOSCANINI
VIA TOSTI
VIA TOTI
VIA TRAPANI
VIA TRENTO
VIA TRAPANI
VIA TRENTO
VIA TRENTOLA
VIA TREVISO
VIA TRIESTE
VIA UNNRA CASAS
VIA VARESE



VIA VECCHI
VIALE XXV APRILE
VIALE XXIV MAGGIO
VIA VERCELLI
VIA VERGA
VIA VERONA

VIA VICENZA
VIA VILLARI
VIA VITTADINI
VIALE DELLA VITTORIA
P.ZZA DELA VITTORIA
VIA ZANDONAI

Oltre alle citate strade appartiene alla III categoria il restante territorio non compreso espressamente citato. Per la nuova toponomastica si fa riferimento alla fascia di riferimento.

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CATEGORIA SPECIALE:

- **Strada Statale Sannitica 87, Strada Statale 265, Strada Statale 7 bis. (da integrare)**

CATEGORIA NORMALE:

- **Tutto il restante territorio non compreso nella categoria speciale**

ALLEGATO A